

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa n. 2
10.02.2023**

Oggetto: denaro contante nuovi limiti

Con la Finanziaria 2023 (Legge n.197/2022) è stato **umentato a € 5.000,00** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore.
Tale nuovo limite all'uso dei contanti decorre **dall'1.1.2023**.

Si rammenta che la limitazione riguarda "**complessivamente**" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Riduzione del limite dell'uso dei contanti

A partire dal **1° gennaio 2023** il limite (non raggiungibile) all'utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione è aumentato a **€ 5.000,00**. Quindi in contanti si possono eseguire operazioni fino a euro 4.999,99=.

Tali limiti all'utilizzo del denaro contante, valgono anche quando il trasferimento viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per **operazione frazionata** si intende "*un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale*".

Sanzioni.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione applicabile va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 50.000 euro sulla base dell'importo della transazione effettuata in violazione.

Si rammenta inoltre che la sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il pagamento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

La legge (D.Lgs. 231/2007) fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo **fra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento **eguagli o superi la nuova soglia**. Ai fini operativi dell'applicazione della normativa riveste importanza l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

La legge, infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “**soggetti diversi**”, intesi come “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono. Tali soggetti possono essere persone fisiche o persone giuridiche: cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica (cfr. come da FAQ pubblicate dal M.E.F.).

N.B.! Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l'imprenditore persona fisica che prelevi utile oltre soglia dalla sua **ditta individuale** o conferisca denaro per finanziare la propria attività, in quanto non ci sono distinti soggetti.

Va evidenziato che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l'illecito (colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento), coinvolge anche tutti i **soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti / CAF / centri elaborazione dati contabili / notai etc...**

Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007 hanno l'obbligo di comunicare al M.E.F. (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

Per tali soggetti, in caso di omessa segnalazione dell'infrazione, la sanzione applicabile va da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 15.000.

Deroga per turisti UE / ExtraUE

E' prevista una deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
- da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l'utilizzo del contante risulta possibile **fino a € 14.999,99**.

Gli operatori che intendono “beneficiare” del maggior limite per le operazioni di incasso in contanti da turisti stranieri, è prevista la seguente procedura:

1. inviare una comunicazione telematica preventiva all'Agenzia delle Entrate per aderire a tale beneficio;
2. acquisire dal cliente fotocopia del passaporto o autocertificazione attestante la cittadinanza e la residenza;
3. versare il denaro sul c/c comunicato all'Agenzia delle Entrate nella comunicazione del punto 1;
4. inviare, entro i termini di legge, un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardante tutte le operazioni oggetto della deroga in esame.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com